



Provincia di Milano

DIREZIONE GENERALE

Unità Organizzativa

Economia e Attività Produttiva

Servizio Polizia Amministrativa

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE**

SOMMARIO

Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità.....	Pag. 3
Articolo 2 - Fonti normative di riferimento.....	Pag. 3
Articolo 3 - Aree per lo stazionamento delle attrazioni.....	Pag. 4
Articolo 4 - Esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante in altre aree.....	Pag. 4
Articolo 5 - Limite temporale per la presentazione delle richieste.....	Pag. 4
Articolo 6 - Presentazione delle richieste.....	Pag. 5
Articolo 7 – Operatore delegato.....	Pag. 6
Articolo 8 - Criteri di valutazione di istanze concorrenti.....	Pag. 7
Articolo 9 - Rilascio dell'atto di assenso.....	Pag. 8
Articolo 10 - Deposito cauzionale.....	Pag. 8
Articolo 11 - Modalità di svolgimento dell'attività.....	Pag. 9
Articolo 12 - Orari di svolgimento.....	Pag. 10
Articolo 13 – Sostituzione concessionari.....	Pag. 10
Articolo 14 - Divieto di utilizzo attivo di animali.....	Pag. 11
Articolo 15 - Casi di revoca o sospensione.....	Pag. 11
Articolo 16 – Sanzioni.....	Pag. 12
Articolo 17 - Competenza all'irrogazione delle sanzioni.....	Pag. 13
Articolo 18 - Esclusione temporanea.....	Pag. 13
Articolo 19 - Disposizioni transitorie e finali.....	Pag. 14

CAPO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità

- a) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante nell'ambito del territorio comunale.
- b) Le finalità perseguite sono le seguenti:
 - Individuare le aree idonee allo stazionamento delle attività di spettacolo viaggiante;
 - Assicurare la corretta integrazione delle attività dello spettacolo viaggiante nel tessuto cittadino, eliminando o attenuando fattori di potenziale criticità quali il disturbo delle quiete pubblica e privata ed il danneggiamento del suolo pubblico, del verde e dell'arredo urbano;
 - Consentire il mantenimento di adeguati standards di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, nonché della corretta prassi igienico – sanitaria;
 - Definire le procedure amministrative connesse al rilascio degli atti di assenso in favore degli operatori interessati, improntando le stesse a criteri di trasparenza ed imparzialità;
 - Costituisce finalità rilevante del presente provvedimento anche il rispetto della dignità degli animali, quali esseri senzienti dotati di sensibilità e meritevoli, pertanto, di tutela giuridica.

Articolo 2

Fonti normative di riferimento

1. Per la disciplina generale delle attività di spettacolo viaggiante si fa riferimento alle normative vigenti in merito, nonché alle previsioni legislative e regolamentari in materia di procedimento amministrativo;
2. Le disposizioni di cui al comma precedente costituiscono, in via ordinaria, le fonti di riferimento per le attività disciplinate dal presente Regolamento, fatta salva la disciplina di dettaglio nello stesso contenuta;
3. Eventuali modifiche alle fonti primarie di riferimento comportano l'automatico ed immediato adeguamento del presente Regolamento, senza obbligo di ricorso alle procedure per la modifica testuale di quest'ultimo, qualora le variazioni normative introdotte non consentano al Comune alcuna discrezionalità in merito.

Articolo 3

Aree per lo stazionamento delle attrazioni

1. Il Comune, nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti, provvede all'individuazione delle aree pubbliche destinate allo stazionamento, in via provvisoria o definitiva, delle attrazioni per lo spettacolo viaggiante, disponendone le modalità di utilizzo mediante deliberazioni della Giunta comunale, nonché del presente Regolamento.
2. Il Comune, previo assenso del proprietario, può inoltre acquisire la momentanea disponibilità di aree private da destinare allo stazionamento di attrazioni dello spettacolo viaggiante. Le modalità di fruizione delle predette aree sono regolate da appositi accordi con i soggetti titolari.

Articolo 4

Esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante in altre aree

1. Previo assenso del Comune, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, è consentito l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante in altri spazi pubblici o privati, diversi da quelle individuati in via ordinaria, a condizione che l'area sia idonea ad ospitare le installazioni e che siano rispettate tutte le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di spettacolo viaggiante, sicurezza degli impianti, tutela della pubblica incolumità, rispetto delle quiete pubblica e privata.
2. L'attività di spettacolo viaggiante può essere svolta anche in connessione con manifestazioni temporanee, feste di quartiere, sagre, o eventi simili, nonché manifestazioni politiche. In tale ipotesi il Comune può rilasciare un'autorizzazione unica in favore dell'organizzatore dell'evento, comprendente anche l'effettuazione dell'attività di spettacolo viaggiante, fermi restando, in capo agli operatori, tutti i profili di responsabilità civile, penale ed amministrativa.

CAPO 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ARTICOLO 5

Limite temporale per la presentazione delle richieste

1. Le richieste per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante devono pervenire al Servizio comunale competente con preavviso tale da consentirne la valutazione e, comunque, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento.
2. Per le attività soggette a valutazione preliminare da parte di Commissioni di vigilanza, ovvero di organismi simili, è fatto salvo il rispetto delle tempistiche eventualmente indicate nelle disposizioni normative di riferimento.

ARTICOLO 6

Presentazione delle richieste

1. La competenza alla ricezione delle domande ed al rilascio degli atti autorizzatori è deputata al Servizio comunale incaricato per la gestione della Polizia Amministrativa.
2. Non costituisce modifica al presente Regolamento l'eventuale trasferimento di competenza ad altro Servizio, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell'organigramma comunale.
3. Gli operatori abilitati all'esercizio dello spettacolo viaggiante, che intendono svolgere tale attività nell'ambito del territorio comunale, devono presentare apposita richiesta al Servizio competente ed ottenere la formale autorizzazione.
4. Nella domanda, legalizzata secondo le vigenti normative in materia di bollo, l'interessato deve indicare:
 - I dati anagrafici, la residenza, il Codice fiscale e la Partita IVA;
 - Gli estremi dell'autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, che può essere anche allegata in copia non autenticata;
 - L'area richiesta e la superficie necessaria, inclusa quella eventualmente destinata allo stazionamento degli automezzi di servizio;
 - La natura degli impianti e delle attrazioni da installare;
 - Il periodo di occupazione, comprensivo delle fasi di montaggio e smontaggio delle strutture;
 - Il periodo e la fascia oraria di svolgimento effettivo dell'attività;
 - L'eventuale delega in favore del rappresentante di cui all'articolo 7, nel caso di più soggetti operanti nella medesima manifestazione con modalità tali da configurare un complesso unitario di attività e/o attrazioni;
 - Di essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
5. Alla domanda devono essere allegate:
 - Copia di polizza assicurativa in corso di validità;

- Copia della documentazione, prevista dalla normativa vigente, attestante la permanenza, in capo ad ogni attrazione, dei requisiti d'idoneità all'utilizzo, quali certificati di collaudo annuali, in corso di validità, o asseverazioni similari;
 - Copia di un documento d'identità.
5. Il Servizio competente, per agevolare gli operatori, può predisporre un modello di richiesta, di cui gli interessati potranno avvalersi senza vincolo d'uso.
 6. La domanda dell'operatore è considerata valida sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività che per la concessione temporanea di suolo pubblico.
 7. Il Servizio competente ha la facoltà di richiedere in via formale, nel corso dell'istruttoria, chiarimenti e/o ulteriori documenti integrativi, ritenuti necessari per il rilascio dell'atto di assenso.

ARTICOLO 7

Operatore delegato

1. Qualora la manifestazione preveda il concorso di diversi operatori, titolari di autorizzazioni e/o di attrazioni distinte, con modalità tali da configurare, tuttavia, la realizzazione di un evento e/o un complesso unitario, è consentita la rappresentanza, per tutti gli interessati, da parte di un singolo operatore appositamente delegato.
2. L'operatore delegato può produrre un'unica richiesta in nome dei rappresentati, a condizione che questi ultimi abbiano sottoscritto un'apposita dichiarazione di conferimento di delega.
3. Le deleghe consentono, in favore del rappresentante designato dagli altri operatori, il rilascio di un'autorizzazione unitaria, nella quale devono essere contemplate anche le generalità complete di tutti i deleganti, oltre alla natura delle attrazioni montate e/o del genere di attività esercitata;
4. Ciascun operatore rimane direttamente responsabile, sotto il profilo civile e penale, delle conseguenze derivanti dall'esercizio della propria attività e dei danni cagionati a persone, animali e/o cose riconducibili a suo dolo o negligenza personale.
5. Per ogni operatore delegante, inoltre, deve essere documentata la conformità tecnica dell'attrazione e la presenza di idonea polizza assicurativa.

ARTICOLO 8

Criteria di valutazione di istanze concorrenti

1. In caso di richieste concorrenti per la medesima area e per lo stesso arco temporale, il Servizio competente si attiene ai seguenti criteri di priorità, graduati in ordine di rilevanza:

1° Parametro:

Maggior numero di presenze maturate nell'area oggetto della richiesta.

Qualora la domanda sia connessa allo svolgimento di una manifestazione temporanea, sagra o evento simile, oppure di una manifestazione politica, sono computate le presenze maturate dal medesimo operatore nell'ambito delle diverse edizioni della manifestazione, anche se svolte in aree diverse.

2° Parametro:

Maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, rilevabile dalla data di rilascio dell'abrogato Nulla Osta ministeriale, originariamente previsto dalla Legge 18/03/1968 numero 337, ovvero dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in capo all'operatore. Si applicano le normative sul subingresso di cui al successivo comma 3.

3° Parametro:

Maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

4° Parametro

Ordine temporale di presentazione o spedizione della richiesta, che deve avvenire mediante deposito diretto al protocollo comunale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso la data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio di partenza;

2. A piena parità dei parametri di cui al comma precedente, si procede a sorteggio con modalità atte a garantire la trasparenza e l'imparzialità.
3. In caso di subingresso per atto tra vivi, comprovato da idonea documentazione notarile o da scrittura privata autenticata presso un notaio, oppure per causa di morte, sono attribuite al nuovo titolare le priorità degli operatori che lo hanno preceduto nella conduzione dell'attività.
4. La Giunta, in deroga a quanto fissato nei commi precedenti, può anche concedere la fruizione della medesima area con criteri di rotazione temporale tra gli operatori.

ARTICOLO 9

Rilascio dell'atto di assenso

1. Il Servizio competente, verificata la sussistenza delle condizioni, provvede al rilascio dell'atto abilitativo in favore dell'interessato, dell'organizzatore dell'evento (secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma secondo), oppure dell'operatore delegato quale rappresentante autorizzato, ai sensi del precedente articolo 7.
2. L'atto di cui al comma precedente ha valenza sia di autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che di concessione del suolo pubblico.
3. Il concessionario è tenuto al versamento dell'importo dovuto a titolo di Tassa per l'occupazione di suolo pubblico, calcolata al netto di eventuali esenzioni o riduzioni, nonché di quanto previsto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
4. L'atto di assenso, il cui rilascio costituisce condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività, è valido per il luogo, il periodo e l'orario indicato, salvo proroghe da richiedere al Servizio competente prima della scadenza.

ARTICOLO 10

Deposito cauzionale

1. Il Servizio competente, prima dell'effettivo inizio dell'attività, può richiedere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale, da utilizzare per gli eventuali interventi di ripristino dell'area concessa e/o per la sistemazione degli elementi di arredo urbano il cui danneggiamento sia direttamente riconducibile alla responsabilità dell'operatore.
2. All'atto del versamento della cauzione, il Servizio competente deve rilasciare apposita ricevuta.
3. Qualora la somma versata a titolo di cauzione non sia sufficiente per coprire i costi relativi agli interventi di ripristino dello stato dei luoghi, l'operatore dovrà corrispondere l'importo differenziale sino alla totale copertura dell'importo dovuto.
4. Al termine dell'occupazione il Servizio competente, verificata l'insussistenza di danni ascrivibili alla responsabilità dell'operatore, provvede alla restituzione della somma eventualmente versata dall'interessato a titolo di deposito cauzionale.
5. La trattenuta del deposito cauzionale per il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero il versamento dell'ulteriore importo differenziale dovuto per l'integrale copertura dei costi da sostenere, non esclude l'applicazione della specifica sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 16 lettere g) ed h).

CAPO 3 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ARTICOLO 11

Modalità di svolgimento dell'attività

1. I titolari dell'atto abilitativo devono rispettare tutte le normative vigenti in materia di pubblico spettacolo ed intrattenimento, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti ed alla tutela della pubblica incolumità, nonché quelle di natura igienico – sanitaria.
2. Prima di iniziare l'attività il titolare dell'attrazione è tenuto a presentare la dichiarazione di corretto montaggio, nonché l'eventuale certificazione di conformità dell'impianto elettrico.
3. E' fatto altresì obbligo di osservare le eventuali prescrizioni di esercizio che il Servizio competente ha inserito nell'atto abilitativo.
4. L'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione sonora è consentito nel rispetto della quiete pubblica e privata e delle disposizioni comunali vigenti in materia di zonizzazione acustica.
5. Al termine dell'evento il suolo concesso deve essere restituito nelle condizioni iniziali, libero da residui di qualsiasi genere.
6. E' vietata la manomissione o il danneggiamento del suolo concesso, della piantumazione e/o degli altri elementi di arredo urbano, pena l'addebito dei costi di ripristino. In tale ipotesi l'Amministrazione comunale si rivale sul deposito cauzionale eventualmente versato, per la copertura parziale o totale dei danni arrecati.
7. Gli operatori dello spettacolo viaggiante devono detenere presso il luogo di installazione delle proprie attrazioni, anche in copia, la seguente documentazione:
 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;
 - Gli atti di assenso rilasciati dal Comune di Bresso per lo stazionamento e l'esercizio dell'attività nel proprio territorio;
 - La polizza assicurativa e la certificazione di collaudo di ogni attrazione e/o complesso utilizzato.
8. Il tariffario per l'utilizzo delle attrazioni deve essere esposto in maniera ben visibile al pubblico.

ARTICOLO 12

Orari di svolgimento

1. Gli orari di svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante sono subordinati alle disposizioni comunali vigenti in materia di zonizzazione acustica.
2. Il Comune, in caso di grave e comprovato disturbo della quiete pubblica e privata, può disporre la riduzione dell'orario di esercizio dell'attività.

ARTICOLO 13

Sostituzione concessionari

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, in caso di impedimento da parte dell'operatore concessionario si procederà alla sostituzione con le seguenti modalità:
 - a) In primo luogo, scorrimento dell'eventuale graduatoria tra gli operatori, formulata secondo le priorità determinate dall'articolo 8, a condizione che questi ultimi dispongano di attrazioni uguali o simili a quella del concessionario da sostituire;
 - b) Qualora gli operatori presenti nella graduatoria non dispongano di attrazioni uguali o simili a quella del concessionario da sostituire, è consentito l'inserimento di un altro operatore, in possesso di attrazione uguale o simile, previo accordo scritto tra quest'ultimo ed il concessionario sostituito.
2. Qualora ci si avvalga della procedura di cui all'articolo 7, la sostituzione di un operatore con le modalità di cui alla lettera b) è subordinata alla formale delega, da parte del subentrante, nei confronti dell'operatore delegato.
3. Per i circhi, teatri viaggianti ed attrazioni similari l'eventuale rinuncia dell'operatore concessionario comporta lo scorrimento dell'eventuale graduatoria di cui al comma 1 lettera a), prescindendo dalla natura dello spettacolo, tranne nell'ipotesi di cui al successivo comma 4.
4. Non si procede allo scorrimento della graduatoria, ai sensi del precedente comma 3, qualora l'operatore concessionario, presentando apposito atto sottoscritto per accettazione da parte del subentrante, rinunci in favore di altro operatore circense specificamente indicato.
5. Non si procede alla sostituzione del concessionario nell'ipotesi di distruzione o danneggiamento di natura dolosa, tale da comportare l'inutilizzabilità dell'attrazione o del complesso spettacolare.

ARTICOLO 14

Divieto di utilizzo attivo di animali

1. Nel territorio comunale di Bresso è vietato l'impiego attivo di animali, sia domestici che selvatici, nell'ambito delle attività circensi, nelle altre tipologie di spettacolo viaggiante e nelle manifestazioni pubbliche.
2. Il divieto di cui al presente articolo non si applica a manifestazioni che illustrino l'utilizzo di animali per l'aiuto a diversamente abili e/o per finalità di protezione civile, nonché agli eventi rivolti alla sensibilizzazione verso i diritti degli animali, a condizione che siano organizzati da Organismi pubblici o da Associazioni legalmente riconosciute e che siano adottate tutte le misure per assicurare il benessere degli animali coinvolti.

CAPO 4 – SANZIONI

ARTICOLO 15

Casi di revoca o sospensione

1. L'atto abilitativo può essere revocato o sospeso per:
 - Motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per assicurare la pubblica incolumità;
 - Per esigenze di tutela della quiete pubblica e privata;
 - Per abuso del titolare o per inosservanza delle normative e/o delle prescrizioni d'esercizio cui il rilascio dell'atto abilitativo è stato vincolato.
2. L'atto abilitativo è sempre revocato in caso di mancata osservanza del divieto di utilizzo attivo di animali disposto dal precedente articolo 14.
3. E' altresì disposto l'immediato divieto di prosecuzione qualora sia accertata una delle seguenti violazioni:
 - Attività condotta in carenza di assenso da parte del Comune;
 - Attività condotta a seguito di subconcessione da parte dell'operatore autorizzato;
 - Mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
 - Assenza di valida copertura assicurativa;

- Mancanza di valida certificazione di collaudo dell'attrazione, ovvero di asseverazioni similari attestanti l'idoneità all'impiego dell'attrazione.

ARTICOLO 16

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste da altre normative, le violazioni al presente Regolamento, di seguito elencate, sono assoggettate alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'articolo 7/bis del Decreto legislativo 18/08/2000 numero 267 e s.m.i.:
 - a) Esercizio dell'attività in carenza di assenso da parte del Comune;
 - b) Assenza di valida copertura assicurativa;
 - c) Attrazione priva di certificato di collaudo in corso di validità;
 - d) Mancata conservazione, presso il luogo di installazione dell'attrazione o del complesso spettacolare, della documentazione prevista dall'articolo 11, comma settimo;
 - e) Mancata esposizione del tariffario al pubblico;
 - f) Utilizzo attivo di animali, in difformità alla previsione dell'articolo 14;
 - g) Danneggiamento e/o manomissione del suolo e del sottosuolo pubblico, del verde e degli altri elementi di arredo urbano;
 - h) Mancato ripristino dello stato iniziale dei luoghi;
 - i) Violazione del divieto di subconcessione.
2. La sanzione per il mancato ripristino dello stato iniziale dei luoghi è preceduta da un atto di diffida, da notificare al destinatario, con il quale il medesimo è invitato a provvedere, a proprie spese, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorso il quale il ripristino, in caso di inerzia dell'interessato, è effettuato direttamente dal Comune, con successivo addebito dei costi e della sanzione amministrativa.
3. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude, nei casi stabiliti dal precedente articolo 15, l'adozione dei provvedimenti di revoca e/o sospensione dell'attività.

ARTICOLO 17

Competenza all'irrogazione delle sanzioni

1. Il Servizio incaricato della gestione amministrativa per le attività di spettacolo viaggiante è competente anche in merito all'applicazione delle relative sanzioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
2. Al medesimo Servizio è altresì devoluta la competenza per l'esame degli eventuali ricorsi presentati degli interessati.

ARTICOLO 18

Esclusione temporanea

1. In caso di reiterate violazioni da parte di un operatore, il Comune può disporre l'esclusione temporanea dallo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nell'ambito del proprio territorio.
2. L'ipotesi della recidiva, prevista dal comma precedente, si verifica qualora all'operatore, per più di due volte consecutive, sia stata formalmente contestata, da parte del Comune o di altri organismi legittimati all'intervento, almeno una delle seguenti violazioni:
 - a) Mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, ovvero delle ulteriori prescrizioni impartite dal Comune;
 - b) Danneggiamento del suolo o del sottosuolo, del verde e/o dell'arredo urbano;
 - c) Violazioni in merito agli obblighi di copertura assicurativa;
 - d) Assenza o mancata validità della certificazione di collaudo dell'attrazione;
 - e) Mancato ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa l'ipotesi d'inerzia rispetto alla diffida preliminare notificata dal Comune;
 - f) Violazione al divieto di utilizzo attivo di animali;
 - g) Violazione alle disposizioni comunali in materia di zonizzazione acustica e/o disturbo arrecato alla quiete pubblica e/o privata.
3. L'esclusione temporanea dell'operatore non può essere superiore a cinque anni solari.
4. L'esclusione temporanea è disposta, in caso di recidiva, anche nell'ipotesi in cui l'operatore abbia provveduto al pagamento delle relative sanzioni amministrative.

5. Il periodo di esclusione temporanea è interrotto in caso di subentro, nell'attività dell'operatore sanzionato, da parte di altro soggetto.

CAPO 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 19

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con riguardo al divieto di utilizzo attivo di animali, sono fatti salvi i diritti degli operatori già autorizzati, per i quali è in previsione l'effettuazione dello spettacolo, o che abbiano in corso la relativa istruttoria presso il Servizio competente.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni comunali eventualmente in contrasto con lo stesso.